

Sul quale esercizio la Giunta generale del bilancio non ritiene ammissibile contestazione nè discussione ».

Si tratta di riscatto di diritto.

Quanto poi alla possibilità di una questione in ordine alla portata della diffida, specialmente ed anzi esclusivamente in ordine alla data del riscatto, il capoverso dell'articolo 3 salvaguarda ogni diritto, perchè precisamente, anche sulla decorrenza, ogni controversia rimane salva e riservata.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Rubini, io non ho che da sottoporre questa considerazione: la condizione di fatto attuale è quella che col disegno di legge viene ad essere stabilita. Attualmente, pure data la diffida di riscatto, in fatto lo Stato esercente la linea ha corrisposto e corrisponde alla società le percentuali dei prodotti lordi che si verificano ogni anno.

Accade che questa quota di prodotto lordo, questa partecipazione dei prodotti lordi degli anni successivi alla data per la quale si retrotrae il riscatto, normalmente aumenta e corrisponde ad una misura superiore a quella che non sia rappresentata dalla media dei tre anni migliori del quinquennio anteriore al riscatto, che, come l'onorevole Rubini sa perfettamente, sono quelli che determinano i corrispettivi del riscatto stesso.

Ora la questione è posta in questi termini. Gli azionisti oggigiorno, con questo sistema, percepiscono annualmente, a titolo di dividendo, una somma che è superiore a quella che prenderanno quando i corrispettivi del riscatto saranno serviti. È vero che si deve porre a conguaglio questo con quello che effettivamente sarà dovuto; ma l'onorevole ministro, preoccupandosi di una considerazione anche di opportunità, che alle volte questa continuazione nel percepire un reddito maggiore può distogliere la società dall'affrettare la liquidazione, ha reputato che una provvisionale, la quale porti per misura la percentuale corrisposta sul prodotto dell'anno in cui fu notificata la diffida, si accosti meglio alla realtà effettiva.

Il che in tema di provvisionale è indubbiamente degno di raccomandazione, perchè la provvisionale, sia pure con l'obbligo di portarla a proprio credito od a proprio debito rispettivamente, deve corrispondere meglio che sia possibile alla realtà effettiva.

Quindi è che la Giunta generale del bilancio si è preoccupata anche di questo ef-

fetto che fu accennato dianzi dall'onorevole ministro: dell'effetto cioè che per l'azionista si risolve in definitiva in un danno, e non lieve, il dover bruscamente cessare dal godimento di una corrispondenza e di doverla anzi portare a decurtazione del capitale che viene a prendere, lasciando creare uno stato di cose che, mano mano progredendo, si discosta, anzichè avvicinarsi alla realtà di quella tale proporzione che risulta dalla partecipazione dei prodotti dell'anno anteriore al riscatto.

Ecco perchè la Giunta generale del bilancio si è persuasa che la disposizione dell'articolo 3, sia nella sua prima parte, sia nel suo capoverso, non solo non lede nessun interesse e nessun diritto, ma si presenta anche opportuna per i rapporti della società con il Governo.

RUBINI. Se l'onorevole presidente me lo permette, vorrei aggiungere poche parole.

PRESIDENTE. Parli pure.

RUBINI. Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto l'onorevole relatore; ma la questione che si è posta non è questa.

Io sono perfettamente d'accordo che si liquidi una provvisionale uguale alla quota spettante all'ultimo anno dell'esercizio in cui si diede la diffida. Il mio dubbio invece viene da un altro fatto: dalla possibilità, cioè, che si invochi come quota definitiva quella di quell'ultimo anno, invece di quella competente al concessionario a norma del contratto di concessione, che è la media dell'ultimo quinquennio, esclusi i due anni del prodotto. Questo è il mio dubbio; per tutto il resto sono pienamente d'accordo.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Osservo all'onorevole Rubini che veramente il suo dubbio non ha alcuna ragione d'essere, perchè giuridicamente non è ammissibile l'interpretazione che egli suppone possa essere data all'articolo 3: che, cioè, si dovrebbe fare il conguaglio sulla base della provvisionale. Una provvisionale ha in sè implicito il carattere di non poter servire in alcun modo di base per una liquidazione definitiva.

Ad ogni modo, poichè sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Rubini sulla ap-